0156133-06/12/2023-AIFA-AIFA\_PQ\_PhCC-P



Ufficio Qualità dei Prodotti
e Contrasto al Crimine Farmaceutico

Spett.le Ministero della Difesa Agenzia Industrie Difesa Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare Via Reginaldo Giuliani, 201 50141 Firenze

е

Assessorati alla Sanità presso le Regioni e le Province Autonome LORO SEDI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE "MEGAMILBEDOCE® (Hidroxocobalamina) 5.000 microgramos/ml solución inyectable, 10 ampollas de 2 ml"

Si trasmette in allegato la Determinazione Dirigenziale n. **22/2023**, con la quale lo **Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (S.C.F.M.)**, è autorizzato ad importare il medicinale in oggetto, di titolarità di Aristo Pharma Iberia, S.L., C/Solana, 26- 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid (España).

Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale, come disposto nella allegata determinazione, preme rammentare che lo **Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare** (S.C.F.M.), è tenuto a comunicare allo scrivente Ufficio la data a partire dalla quale il prodotto importato risulterà disponibile presso i propri magazzini e pronto alla distribuzione; inoltre, lo S.C.F.M. e gli Assessorati dovranno trasmettere ad AIFA, in formato Excel, i dati riepilogativi delle confezioni del medicinale rispettivamente fornite e acquisite.

Si invita a darne massima diffusione alle strutture interessate.

**Il Dirigente** 

Domenico Di Giorgio

Si richiama l'attenzione alla sezione del portale AIFA dedicata alle carenze dei medicinali, consultabile all'indirizzo <a href="https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-carenti">https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-carenti</a> .Le richieste di autorizzazione dovranno essere inviate all'indirizzo PEC <a href="qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it">qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it</a>



## IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'AIFA - emanato a norma dell'art.48, comma 13 sopra citato- come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n.53 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto –legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.140 del 17 giugno 2016;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 1314 del 23 settembre 2016, con la quale è stato conferito al Dott. Domenico Di Giorgio l'incarico ad interim di dirigente dell'Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico con decorrenza dal 1/10/2016;

Vista la determina direttoriale n. 54 del 17 febbraio 2023, di conferma della determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020, recante, tra le altre, la delega al Dott. Domenico Di Giorgio all'adozione delle determinazioni di autorizzazione all'importazione di medicinali a

seguito di accordi specifici tra AIFA e aziende titolari AIC, rilasciate a titolo gratuito o a prezzo concordato, ai sensi del D.M. 11/5/2001 o del D.M. 2/12/2016;

**VISTA** la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

**VISTO** il decreto legislativo 24 Aprile 2006 n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE";

**Visto** il D.M. 11 febbraio 1997, concernente le modalità di importazione di specialità registrate all'estero e s.m. i., fatto salvo dall'art. 158, comma 6, del D.L.vo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.; **Visto** il D.M. 11 maggio 2001 riguardante la Definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale;

Considerata la cessata commercializzazione definitiva del medicinale OH B12 (titolare PFIZER ITALIA S.R.L.) a partire dal 01/09/2022 (comunicazione del titolare prot. AIFA 45997 - 15/04/2022), unico medicinale autorizzato per il mercato italiano a base di idrossocobalamina e avente concentrazione adeguata per il trattamento della malattia rara acidemia metilmalonica con omocistinuria, così come rappresentato dall'associazione dei pazienti, cblC aps (Associazione Italiana Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria), e dai clinici esperti nel trattamento di tale patologia;

**Tenuto conto** delle segnalazioni pervenute dall'associazione dei pazienti cblC aps, da alcuni Assessorati e da alcune strutture sanitarie circa le difficoltà di reperimento all'estero di medicinali a base di idrossocobalamina aventi concentrazione adeguata per il trattamento della acidemia metilmalonica con omocistinuria;

**Vista** la necessità di garantire la continuità terapeutica ai pazienti affetti da acidemia metilmalonica con omocistinuria, ovvero l'accesso a medicinali a base di idrossocobalamina adeguati per il trattamento della su indicata patologia;

Tenuo conto che il medicinale "Megamilbedoce® (Hidroxocobalamina) 5.000 microgramos/ml solución inyectable, 10 ampollas de 2 ml" in confezionamento e lingua spagnola risulta essere l'unico medicinale autorizzato nella Comunità Europea avente l'indicazione per il trattamento dei pazienti affetti da acidemia metilmalonica con o senza omocistinuria;

Visto l'utilizzo consolidato del medicinale "Megamilbedoce® (Hidroxocobalamina) 5.000

microgramos/ ml solución inyectable, 10 ampollas de 2 ml"da parte dei centri di riferimento per il trattamento dell'acidemia metilmalonica con o senza omocistinuria;

Vista l'istanza presentata dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, in atti AIFA prot. n. 0154456 del 04/12/2023-AIFA-PQ PhCC-A, con la quale è stata richiesta all'Ufficio PQ-PhCC l'autorizzazione ad importare e a distribuire confezioni del medicinale "Megamilbedoce® (Hidroxocobalamina) 5.000 microgramos/ml solución inyectable, 10 ampollas de 2 ml" in confezionamento e lingua spagnola, al fine di consentire l'approvvigionamento agli Assessorati alla Sanità e alle strutture sanitarie richiedenti;

Valutata la documentazione fornita dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (S.C.F.M.) relativamente al lotto 23002 (scadenza: 31/01/2028), oggetto di importazione; Viste le precedenti determinazioni n. 8 del 04/05/2023; n.12 del 20/06/23;

Informata la Direzione Generale di AIFA;

**Informato** il Coordinamento USMAF – SASN; adotta la seguente adotta la seguente

## **DETERMINAZIONE**

lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (S.C.F.M.) è autorizzato ad importare il medicinale:

- Megamilbedoce® (Hidroxocobalamina)5.000 microgramos/ml solución inyectable, 10 ampollas de 2 ml"
- n. 2.000 confezioni del lotto n. 23002, con scadenza 31/01 2028;

in confezionamento e in lingua spagnola.

Le confezioni oggetto di importazione contengono 10 fiale ciascuna da 2 ml; ciascuna fiala contiene 10.000 microgrammi di idrossocobalamina.

Sito di produzione e rilascio dei lotti: Laboratorios Medicamentos Internacionales, S.A. (MEDINSA) C/ Solana, 26 - 28850 - Torrejón de Ardoz (Madrid).

La Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (S.C.F.M.), dovrà far pervenire almeno un foglietto illustrativo in lingua italiana a ciascuna struttura ricevente il farmaco.

Il medicinale del quale si autorizza l'importazione deve:

- essere preparato in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) e in accordo a quanto previsto nei documenti registrativi depositati presso l'Autorità competente del paese in cui il medicinale è autorizzato;

-essere trasportato in condizioni idonee al mantenimento della qualità del medicinale;

- essere distribuito nel rispetto delle Norme di Buona Distribuzione dei medicinali (GDP).

Le confezioni oggetto di importazione saranno fornite alle strutture sanitarie e ospedaliere richiedenti al prezzo di 44,83 €/confezione più 10 % IVA e spese di spedizione.

Il medicinale potrà essere depositato in Italia, unicamente presso il magazzino dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare - Via R. Giuliani 201, 50 141 Firenze.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 maggio 2001, agli Assessorati alla Sanità presso le Regioni e le Province Autonome è consentita, fino a diverse indicazioni al riguardo, "temporanea autorizzazione" ad acquistare, per il tramite delle Strutture Sanitarie e dei Servizi di Farmacia Territoriale che ne necessitano, il medicinale "Megamilbedoce® (Hidroxocobalamina) 5.000 microgramos/ml solución inyectable, 10 ampollas de 2 ml" in confezionamento e lingua spagnola, importato dalla Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (S.C.F.M.), allo scopo di assicurare la continuità dei programmi di trattamento a beneficio dei propri pazienti.

Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale:

- lo **Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (S.C.F.M.)** è tenuto a comunicare, allo scrivente ufficio: <a href="mailto:farmacicarenti@aifa.gov.it">farmacicarenti@aifa.gov.it</a>, la data in cui prodotto importato risulterà disponibile presso il proprio/i propri magazzini e pronto alla distribuzione
- lo **Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (S.C.F.M.)** e gli Assessorati sono tenuti a trasmettere ad AIFA, in formato Excel come da fac-simile allegato, i dati riepilogativi delle confezioni del medicinale rispettivamente fornite e acquisite al 30 giugno e al 31 dicembre.
- la Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (S.C.F.M.), <u>è tenuta a comunicare i</u>

  <u>dati riepilogativi non appena le scorte importate in base alla presente</u>

  <u>determinazione saranno esaurite.</u>

La presente autorizzazione all'importazione ha validità di mesi DODICI (12), rinnovabili, e potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivazioni, circostanze e fattori diversi dagli attuali, che potrebbero determinarsi per variazioni dello stato di carenza o che potrebbero risultare in contrasto con gli interessi della collettività e la tutela della salute pubblica.

Roma, 05 Dicembre 2023

Su delega del Direttore Generale

Il Dirigente

Domenico Di Giorgio

## **ALLEGATO**

Spett.le
Agenzia Italiana del Farmaco
Ufficio Qualità dei Prodotti
e Contrasto al Crimine Farmaceutico
Via del Tritone, 181
00187 Roma

PEC: qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it

DATI RIEPILOGATIVI DELLE CONFEZIONI DI MEDICINALE: "Megamilbedoce® 5.000 microgramos/ml solución inyectable, 10 ampollas de 2 ml" (Hidroxocobalamina)" autorizzate all'importazione con Determinazione Dirigenziale n. 22/2023

AGGIORNATI AL \_\_/\_\_/20\_\_

Regione	A.S.L./A.O.	Struttura sanitaria	Descrizione prodotto	Quantità	Costo